

# Laurea, riscatto da pesare

## La convenienza dipende da quando si sono svolti gli studi

PAGINE A CURA DI  
**Arturo Rossi**  
e **Fabio Venanzi**

**M**olti lettori si chiedono se valga ancora oggi la pena di riscattare la laurea impegnandosi a sostenere un onere finanziario spesso considerevole a fronte di una pensione che si prospetta sempre più lontana e sempre meno ricca.

Oggi più che mai è necessario ponderare attentamente tutti i pro e i contro prima di decidere. Di certo, la convenienza del riscatto va valutata anche (e soprattutto) in riferimento alla collocazione temporale dei periodi di studio riscattati. Prima o dopo il 1996 fa una bella differenza, con i sistemi di calcolo retributivo, misto o contributivo. In particolare, va ricordato che la legge Salva Italia (214/2011), all'articolo 24, comma 11, ha previsto per i soggetti contributivi puri (cioè quelli senza alcuna anzianità contributiva antecedentemente il 1° gennaio 1996) la possibilità di accedere al trattamento pensionistico a un'età inferiore rispetto alla generalità dei lavoratori, ferma restando la possibilità di cessare al compimento dell'anzianità contributiva prevista tempo per tempo (ex 40 anni). Di fatto, oltre alla pensione di vecchiaia e quella anticipata, solo per i contributivi puri è prevista una pensione anticipata - a domanda - al compimento di un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto al requisito richiesto per l'ottenimento della pensione di vecchiaia. Tali requisiti subiranno l'adeguamento alla speranza di vita. I soggetti contributi-

rendita pensionistica al compimento del requisito anagrafico di sessant'anni con almeno venti anni di contribuzione effettiva. A tal fine sarà utile solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. L'importo dell'assegno pensionistico dovrà essere non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (per il 2012 circa 1.200 euro).

Il riscatto di un periodo, collocato temporalmente prima del 1996, facendo mutare il sistema di calcolo da contributivo a misto, comporterà l'impossibilità per l'interessa-

to di poter accedere al pensionamento in modo anticipato. Qualora il soggetto optasse per il riscatto - precludendosi la possibilità di accedere alla pensione con un'età anagrafica inferiore - otterrà un assegno di maggior importo legato alla quota A e/o B di pensione.

I soggetti, che dal riscatto non vedranno mutare il proprio sistema di calcolo, avranno un importo maggiore di pensione e, al ricorrere di determinate condizioni, potranno accedere alla pensione anticipata.

### L'iter del riscatto

Novità più favorevoli agli assicurati sono state previste dall'articolo 1, comma 77, della legge n. 247/2007, che ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter all'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997. Queste disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2008. Il comma 4-bis prevede che gli oneri da riscatto possono essere versati in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. Naturalmente l'interessato può sempre estinguere il debito anticipatamente e senza penalizzazioni.

Ai sensi del comma 5-bis, la facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Ci si riferisce a coloro che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

L'onere dei periodi di riscatto, per coloro che non

hanno mai lavorato, è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

L'onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota contributiva vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

### La deducibilità fiscale

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; se l'interessato non ha un reddito personale, il contributo potrà essere posto in detrazione, al 19%, dall'imposta dal genitore che ha il figlio a carico.

Il contributo è versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata del Fpld e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale l'interessato sia o sia stato iscritto.

### Chi ha lavorato

Per coloro che hanno dei contributi versati, per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995, il calcolo seguirà le regole proprie della riserva matematica ex articolo 13 della legge n. 1338/1962, mentre per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 dovrà tenersi conto

della retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e dell'aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla medesima data, nel regime ove opera il riscatto.

### La pensione

L'onere di riscatto di periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato secondo il calcolo percentuale proprio del sistema contributivo. La valutazione del periodo a fini pensionistici sarà anch'essa di tipo contributivo e i periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema contributivo a quello misto fino al 31 dicembre 2011, dato che dal 1° gennaio 2012 vi è il contributo pro rata per tutti (riforma Monti, legge 214/2011).

Invece, per coloro che hanno dei contributi versati al momento della domanda di riscatto della laurea, gli stessi andranno a realizzare l'applicazione del sistema retributivo o misto, a seconda che siano in grado di far raggiungere 18 anni di contributi o meno al 31 dicembre 1995.

È da sottolineare che i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis del Dlgs n. 184/1997 e, quindi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione contributiva.

Deve intendersi che questa valenza riguarda anche i periodi riscattati relativi a domande presentate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2008.

### IL QUESTITO



**Sto riscattando il corso legale di laurea. Ho però diversi dubbi sul valore di tale scelta, soprattutto dopo la riforma Monti sulle pensioni. Vorrei avere da voi un orientamento per valutare se mi convenga o meno proseguire. Inoltre, ho fatto anche il servizio militare e credo che tale periodo valga ancora. Ma ho dei dubbi. Avevo sentito dire che entrambi, laurea e militare, non valgono più per il diritto, ma soltanto per il calcolo della pensione. Potete spiegarmi bene come stanno le cose?**

A.G. - BERGAMO

## Guida alla scelta

Quattro esempi a confronto \*

### 1 LAVORATORE CON 25 ANNI DI CONTRIBUTI E 57 DI ETÀ, CON 6 ANNI DI CORSO LEGALE DI LAUREA

- Il riscatto aumenterebbe l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e la quota di pensione retributiva. Inoltre, il lavoratore che raggiungesse i 18 anni di contributi entro il 1995 avrebbe l'assegno interamente retributivo fino al 31 dicembre 2011
- Aumenterebbe l'anzianità contributiva per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata e per l'importo di quella di vecchiaia/anticipata

### 2 LAVORATORE CON 30 ANNI DI ETÀ E 5 ANNI DI CONTRIBUTI, CON 4 ANNI DI CORSO LEGALE DI LAUREA

- Il «recupero» degli anni universitari non andrebbe ad aumentare l'anzianità al 31 dicembre 1995, e il criterio di calcolo resterebbe esclusivamente contributivo
- Il beneficio sull'ammontare dell'assegno riguarderà sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata

### 3 LAVORATORE CON 50 ANNI DI ETÀ E 20 DI CONTRIBUTI, CON 5 ANNI DI CORSO LEGALE DI LAUREA

- Il riscatto di laurea aumenterebbe l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e la relativa quota di pensione con il calcolo retributivo
- L'anzianità contributiva riscattata vale ai fini del diritto della pensione di vecchiaia e anticipata

### 4 LAVORATORE CON 10 ANNI DI CONTRIBUTI E 55 ANNI DI ETÀ, LAUREATO CON 5 ANNI DI CORSO LEGALE DI STUDI

- L'eventuale versamento andrebbe ad aumentare l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 introducendo il sistema di calcolo misto
- L'anzianità contributiva servirebbe ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia

## 1 IL RISCATTO DEI CORSI DI LAUREA PRIMA E DOPO LA LEGGE N. 247/2007

	Prima della legge 247/2007	Dopo la legge 247/2007
Pagamento onere riscatto rateale	Con aggiunta di interessi	Senza interessi
Possibilità di esercitare il riscatto	Accredito di almeno un contributo	Anche senza l'accredito di alcun contributo, cioè anche prima di iniziare a lavorare
Deducibilità e detraibilità dall'Irpef	Deducibilità da parte dell'interessato	Deducibilità da parte dell'interessato. Detraibilità dall'imposta da parte del soggetto a cui l'interessato è a carico
Utilizzo dei periodi di riscatto ai fini del diritto per la pensione contributiva	Per le pensioni liquidate con 40 anni di versamenti nel sistema contributivo non era considerato valido ai fini del diritto, ma solo per la misura dell'assegno	Sarà possibile utilizzare i periodi riscattati, oltre che per il calcolo della pensione, anche per il raggiungimento del diritto alla pensione contributiva

## 2 PER CHI NON HA ANCORA LAVORATO, IL CONTO È DI QUASI 5 MILA EURO L'ANNO

La facoltà è esercitabile da coloro che, all'atto della domanda, non risultino essere mai stati iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata, e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. L'onere è costituito dal versamento di una contribuzione, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria

(vigente nell'anno di presentazione della domanda). Per il 2012, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è di 14.930 euro. A questo importo va applicata l'aliquota del 33 per cento. Quindi, chi volesse riscattare il periodo di laurea come inoccupato, presentando domanda nel corso del 2012, dovrebbe pagare, per un anno di corso, un importo pari a 4.926,90 euro

\* L'iscrizione all'università si intende avvenuta al diciannovesimo anno d'età

# L'accredito di maternità anche per chi non lavora

**I**periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l'Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili, a domanda dell'interessato, per determinare il diritto e la misura di tutti i trattamenti pensionistici. Per poter ottenere l'accredito figurativo, è necessario che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria; inoltre, è necessario anche il possesso di almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se successivo al periodo di servizio militare o riferito a un rapporto di lavoro svolto all'estero in un Paese legato all'Italia da convenzione in materia di sicurezza sociale.

I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione, cioè non possono essere accreditati per i periodi già coperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione obbligatoria o volontaria.

I contributi accreditati sono utili per determinare il diritto e la misura di tutti i tipi di pensione e in particolare: pensione di vecchiaia, anticipata, di invalidità, assegno ordinario di invalidità, inabilità, ai superstiti; sono escluse quelle a carattere assistenziale, pensione sociale, assegno sociale, prestazioni concesse agli invalidi civili, il cui diritto è legato dal possesso di contribuzione.

Inoltre, il servizio militare accreditato è valido per l'acquisto del diritto alle prestazioni antitubercolari e all'indennità di disoccupazione. La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione.

## L'astensione

Sono accreditabili a domanda i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche in caso di anticipazione (per grave rischio per la madre o il bambino) o di prolungamento dopo il parto (per lavori gravosi).

Tali periodi sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni e anche per il diritto e per la misura dell'assistenza sanatoriale e dell'indennità di disoccupazione.

Possono essere accreditati figurativamente periodi non coperti da contribuzione obbligatoria. Se l'evento è avvenuto dal 1° gennaio 2000, è data facoltà di fruire dell'assenza obbligatoria per maternità e quindi ottenere l'accredito dei contributi figurativi per il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi al parto (complessivamente 22 settimane), se viene attestato che la permanenza in attività non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Se il parto si sia verificato prima della data presunta (parto prematuro), i giorni di astensione obbligatoria non fruiti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria spettante dopo il parto. Il pe-

riodo complessivo non può comunque essere superiore a 5 mesi. Il periodo da riconoscere figurativamente si deve collocare nell'ambito di un rapporto di lavoro per il quale sussista l'obbligo del versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell'astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l'evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.

La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall'articolo 14, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503 ed era limitata agli eventi che si fossero verificati successivamente al 1° gennaio 1994 e che l'assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (circolare 167 del 13 giugno 1995).

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (entrato in vigore il 27 aprile 2001) ha disposto all'articolo 86, comma 2, lettera j), l'annullamento della norma prevista dall'articolo 14, comma 3, del Dlgs 503 del 30 dicembre 1992; all'articolo 25, comma 2, la possibilità di riconoscere "figurativamente" i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.

## PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

[www.ilssole24ore.com/espertorisponde](http://www.ilssole24ore.com/espertorisponde)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Inps e Cassazione.** Linea unitaria sulla impossibilità di restituzione dei versamenti effettuati

## Nessun rimborso in caso di rinuncia

**H**o da poco finito di pagare il riscatto del corso legale di laurea. Alcuni amici mi dicono ora che sarebbe stato meglio non destinare questa somma al mio futuro previdenziale, visto che i benefici del riscatto di laurea non sono più quelli di una volta, optando piuttosto per un diverso tipo di investimento. Ho così deciso di chiedere il rimborso di quanto versato all'Inps, ma mi è stata data ri-

sposta negativa. Mi è stato detto che quello che è stato versato rimane acquisito alle casse dell'Istituto con l'accrédito della contribuzione sulla mia posizione. È giusto tale comportamento da parte dell'Inps?

Il periodo contributivo

che è stato accreditato in seguito al versamento totale dell'onere del riscatto laurea non può essere oggetto di rinuncia né di rimborso.

Tale tesi è stata illustrata dall'Inps con il messaggio n. 22427 dell'8 ottobre 2008.

L'intervento dell'Istituto di previdenza sociale era stato conseguente alle richieste di chiarimenti, pervenute da varie parti sulla possibilità dell'iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria di chiedere la revoca o la rinuncia al riscatto del periodo del corso legale di laurea, dopo che quest'ultimo sia

stato perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza con il pagamento del relativo onere.

A tal proposito, era stato sottolineato che, nel rispondere ad alcuni quesiti sulla materia, è stata più volte esclusa la facoltà in argomento sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive della vita lavorativa o diverse e posteriori valutazioni dell'interessato possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso. Inoltre, ha rilevato ancora l'Inps, tale criterio trova anche conferma nella giurisprudenza della Corte di cassazione che ha rilevato come nessuna disposizione di legge stabilisca la possibi-

lità di revoca o rinuncia al riscatto del periodo di corso legale di laurea già perfezionato. Infatti, tale giustificazione risulta essere coeren-

te con la funzione stessa del contratto che è quella di incrementare l'anzianità contributiva, mentre rappresenta soltanto una conseguenza eventuale l'utilizzabilità di tale beneficio. Di conseguenza, rimane esclusa per gli iscritti all'Ago la facoltà di rinunciare alla contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.

Lo stesso dicasi per chi interrompe i versamenti: nessun rimborso, ma accreditato della contribuzione versata.

**L'eccezione.** L'opzione riguarda pure chi non è iscritto ad alcuna forma assistenziale

## Un esercizio a 360 gradi

**V**orrei sapere che cosa si intende per «soggetto inoccupato» che, in base all'articolo 1, comma 77, della legge 247/2007 che ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997, è ammesso a riscattare il corso di studi universitari. In particolare, vorrei sapere se tale condizione ricorra per lavoratori in passato iscritti alla Gestione separata.

Sulla materia era intervenuto l'Inps. Con messaggio 5529

del 9 marzo 2009 aveva precisato che, ai sensi dell'introdotta comma 5-bis, la facoltà di riscatto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 può essere esercitata dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

La disposizione in esame pone pertanto due condizioni concorrenti tra loro: la mancata iscrizione ad alcuna forma

obbligatoria di previdenza; il non aver iniziato l'attività lavorativa. La sussistenza di queste condizioni deve essere accertata alla data di presentazione della domanda di riscatto. In particolare, con la circolare n. 29/2008 era stato precisato che la facoltà di riscatto di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto legislativo 184/1997, può essere esercitata dai soggetti inoccupati, intendendo per tali, come prima indicato,

coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, che non abbiano iniziato l'attività lavorativa.

Ne consegue che lo svolgimento di un'attività, comunque resa, fa perdere lo status di inoccupato.

La circostanza si deve ritenere verificata anche nel caso in cui lo svolgimento di questa attività comporti iscrizione alla Gestione separata con un'imponibile denunciato che non permetta la copertura contributiva di alcun mese. In presenza, quindi, di una iscrizione alla Gestione per attività

svolta, e anche nel caso in cui questa non dia luogo ad alcuna copertura contributiva, troveranno applicazione le disposizioni di carattere generale che disciplinano la materia del riscatto laurea nella Gestione separata. In ogni caso, se l'iscrizione alla Gestione separata non collegata allo svolgimento di effettiva attività di lavoro risulterà priva di valore (ad esempio perché non obbligatoria), consentirà l'esercizio della facoltà di riscatto di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 184/1997.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IL RISCHIO PER I CONTRIBUTIVI PURI

Gli anni di ateneo precedenti il 1996, introducendo il calcolo misto renderanno impossibile l'accesso all'uscita anticipata legata all'età

### IL SERVIZIO MILITARE

Questa contribuzione figurativa è valida per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione

## Uscita anticipata, effetto attenuato

Una novità, negativa, è stata introdotta dalla conversione nella legge 14/2012 del decreto legge 216/2011, il cosiddetto decreto «Milleproroghe». L'articolo 6, comma 2-quater del decreto Mil-

leproroghe prevede infatti alcune modifiche in merito alla penalizzazione della pensione anticipata prevista dalla riforma di cui al Dl 201/2011.

In maniera specifica, viene previsto che le disposizioni previste all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del Dl n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre

2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Ne deriva che, il periodo di riscatto del corso di laurea rimane escluso dal computo di tali periodi. È da ricordare che l'articolo 24, terzo e quarto periodo del comma 10, prevede che per la pensione anticipata, sulla

quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.



**PREVIDENZA**

**I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E I CHIARIMENTI AL 16 APRILE**

A CURA DI **Arturo Rossi e Monica Vicario**

**Apprendistato: sì all'accordo di riordino**

**Apprendistato**

Accordo 24 marzo 2012

**Accordo di riordino complessivo della disciplina.**

È stato siglato, in data 24 marzo 2012, l'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l'Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuucs-Uil. L'accordo, in coerenza con le linee del nuovo Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011), prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. L'intesa non è derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Le aziende sono chiamate a investire sull'attuazione di un nuovo percorso che le vede coinvolte direttamente nella gestione del contratto di apprendistato, con il duplice vantaggio di una durata decisamente inferiore di ore di formazione di base a fronte di una più mirata e specifica attività formativa professionalizzante che consente sia all'azienda che all'apprendista l'ottenimento di competenze più adeguate alle mansioni che al termine del percorso formativo si dovranno conseguire.

Attraverso la sottoscrizione di tale intesa le parti hanno confermato e valorizzato anche il ruolo della bilateralità inserendo il riferimento al passaggio obbligato all'ente bilaterale per l'ottenimento del parere di conformità precedentemente già previsto dal Ccnl Terziario nell'ambito della procedura di attuazione dello stesso contratto di apprendistato

professionalizzante.

**Cig e mobilità**

Ministero del Lavoro, decreto 13 marzo 2012, n. 64781

**Concessione dei trattamenti.** Sono stati stabiliti i criteri concessivi per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità,

per aziende commerciali con oltre 50 addetti; agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti; imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Relativamente all'anno 2012, è autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di 45.000.000 di euro (quarantacinquemilioni) così ripartiti:  
a) 15.000.000 di euro (quindicimilioni) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;  
b) 30.000.000 di euro (trentamila) per i trattamenti di mobilità.

«Gazzetta Ufficiale» n. 83 del 7 aprile 2012

**Cooperative sociali**

Ministero del Lavoro, decreto 2 aprile 2012

**Costo orario del lavoro.**

Il ministero del Lavoro ha pubblicato le tabelle riguardanti il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

**Formazione**

Ministero del Lavoro, decreto ministeriale 5 marzo 2012

**Contributo a favore degli enti privati gestori.**

Il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto concernente i criteri e le modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti privati gestori di attività formative per l'anno 2012 (legge 40/1987), oltre alla modulistica per la predisposizione della domanda.

«Gazzetta Ufficiale» n. 74 del 28 marzo 2012

**Inail**

Circolare 27 marzo 2012, n. 16

**Retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.** L'Inail ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, per l'anno 2012, per il calcolo dei premi assicurativi.

**Inps**

Circolare 49 del 29 marzo 2012

**Sintesi delle principali novità in materia contributiva.**

Con la circolare 49/2012, l'Inps fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole

per gli operai a tempo determinato e indeterminato. L'anno 2011, infatti, ha visto l'emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi di una certa rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all'occupazione, destinati a produrre effetti nel corso del 2012. Fra questi, possiamo citare la proroga al 31 dicembre 2012 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti e l'estensione all'anno in corso della possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

«Il Sole 24 Ore» - 30 marzo 2012

Circolare 51 del 31 marzo 2012

**Sgravio contributivo di secondo livello.**

Per l'accesso allo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare apposita domanda all'Inps, esclusivamente per via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. L'ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall'Istituto con un successivo messaggio, con cui saranno rese note giorno e ora a partire dalle quali sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. Entro i 60 giorni successivi al termine fissato per l'invio delle richieste, l'Istituto provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone immediata comunicazione alle stesse a agli intermediari autorizzati.

«Il Sole 24 Ore» - 1° aprile 2012

**Gli effetti delle rate Inps non versate**

Messaggio 5508 del 28 marzo 2012

**Chiarimenti sulle dilazioni.**

La revoca della dilazione amministrativa, delle aziende con dipendenti che operano con il sistema Uniemens, esclude da successive fasi amministrative il credito. Questa, una delle precisazioni fornite dall'Inps con messaggio 5508/2012, dove si sottolinea che le partite inserite nella dilazione revocata per mancato versamento di due rate consecutive, non potranno essere più oggetto di una nuova domanda di dilazione amministrativa. In particolare, il residuo debito sarà inserito in avviso di addebito e affidato all'agente della riscossione per le successive fasi di recupero; è da evidenziare che tali

crediti non potranno essere oggetto di dilazione da parte dell'agente della riscossione. Diverso discorso andrà fatto per quanto concerne il provvedimento di reiezione. Infatti, nell'ipotesi in cui la domanda di dilazione sia stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari all'accoglimento e in particolare prima dell'emissione del piano di ammortamento, sarà possibile presentare una nuova domanda di dilazione riferita alle medesime partite a debito inserite nella domanda respinta. Un ulteriore caso, riguarda la definizione della dilazione per mancata sottoscrizione.

In maniera specifica, sarà esclusa la possibilità di riproporre in una successiva domanda di rateazione le stesse inadempienze contenute nella domanda definita con tale causale.

I crediti oggetto della rateazione saranno richiesti al contribuente con avviso di addebito e affidati per il recupero all'agente della riscossione. Però, a differenza della revoca e nel rispetto delle condizioni previste, sarà possibile per il contribuente presentare richiesta di dilazione all'Adr che potrà autorizzare il pagamento rateale fino a un massimo di 72 rate.

«Il Sole 24 Ore» - 6 aprile 2012

Messaggio 6021 del 4 aprile 2012

#### Aliquote contributive medie per chi opta nel 2012.

Via libera dell'Inps alle aliquote contributive medie, relative al periodo 2002-2011, da utilizzare per i soggetti che esercitano l'opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo nell'anno 2012. Sono state rese note con messaggio 6021/2012. L'Inps ricorda che l'articolo 1 del Dl 158/2001, convertito dalla legge n. 248/2001, ha stabilito che per quanto concerne la determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, il periodo di contribuzione precedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante

medio deve essere valutato per ciascun anno o frazione di anno, attraverso il rapporto tra l'aliquota contributiva in vigore in tale anno e l'aliquota media vigente nei dieci anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. L'aliquota contributiva media relativa al decennio 2002-2011, da utilizzare per i soggetti che presentano la richiesta di opzione nel corso dell'anno 2012, risulta per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari a 32,85%, per gli artigiani 18,45%; per i commercianti 18,69 per cento.

«Il Sole 24 Ore» - 6 aprile 2012

## La stazione appaltante si attiva sul Durc

Circolare 54 del 13 aprile 2012

#### Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare.

Ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell'esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, tramite posta elettronica certificata, alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 4 del Dpr 207/2010. Questa, una delle precisazioni contenute nella circolare 54/2012, con la quale l'Inps ha dettato le istruzioni in merito all'intervento sostitutivo operante nell'ambito dei contratti pubblici attivabile, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Dpr 207/2010, in presenza di Durc irregolare riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. In maniera specifica, in tali situazioni, vi è l'onere in capo al responsabile del procedimento di trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc; l'importo dovrà essere versato direttamente dalla stazione appaltante agli enti coinvolti nel rilascio del Durc e cioè, Inps, Inail e Casse edili. Per l'intervento sostitutivo, la circolare del ministero del Lavoro 3/2012, ha chiarito che la stazione appaltante, prima

dell'attivazione dell'intervento stesso deve operare, sull'importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50 per cento. Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc regolare.

«Il Sole 24 Ore» - 14 aprile 2012

#### Lavoro usurante notturno

Ministero del Lavoro, nota aprile 2012

#### Scadenza per la presentazione delle domande.

Il ministero del Lavoro ha pubblicato una nota con la quale proroga la scadenza per la presentazione delle domande relative al "Lavoro usurante notturno", inizialmente fissata al 31 marzo 2012. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2012.

#### Luoghi di lavoro

Ministeri Interno - Economia, decreto 14 marzo 2012

#### Addetti ai servizi di sicurezza.

Il ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia, ha pubblicato il decreto con le tariffe per l'attività di formazione del

personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81).

«Gazzetta Ufficiale» n. 76 del 30 marzo 2012

#### Maternità

Ministero del Lavoro, lettera circolare 29 marzo 2012, protocollo n. 32/7247

#### Interdizione anticipata dal lavoro.

Sono state fornite le istruzioni operative in merito alla competenza per l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di «gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbide che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza». La specifica nasce dalla modifica all'articolo 17 del Dlgs 151/2001 da parte dell'articolo 15 del decreto legge n. 5/2012 (cosiddetto decreto sulle semplificazioni),

che ha assegnato alle Asl (Aziende sanitarie locali) la relativa competenza (togliendola alle Dtl) a far data dal 1° aprile 2012.

Il problema è sorto in considerazione del fatto che la norma prevede che le Asl autorizzino l'astensione dal lavoro «con le modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», cosa che non è ancora avvenuta. Nelle more dell'accordo e al fine di assicurare lo svolgimento del servizio, volto a tutelare la salute delle donne gestanti, il ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno che i propri uffici periferici (Dtl) concludessero specifiche intese per consentire, nei tempi dovuti, l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata. Nelle more della definizione delle predette intese, sarà comunque assicurato, dagli uffici territoriali del lavoro, il servizio in questione. L'intesa stipulata tra le Dtl e le Aziende sanitarie locali durerà fin tanto che non vi sarà la convocazione, da parte delle Regioni, della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, che evidenzierà le modalità di rilascio delle autorizzazioni in oggetto.

Tfr

Istat, comunicato 16 aprile 2012

**Aggiornamento per il mese di marzo 2012.** Al fine del computo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 14 aprile 2012, la quota accantonata a titolo di Tfr al 31 dicembre 2011 deve essere rivalutata dell'1,240385 per cento.

«Il Sole 24 Ore» - 16 aprile 2012

© RIPUBBLICAZIONE RISERVATA

(La precedente puntata sulle novità previdenziali è stata pubblicata sul Sole 24 Ore del 2 aprile)

Previdenza. La circolare 48 indica l'iter fino a quando la domanda è accolta o respinta

# Debiti con l'Inps a rate: la procedura viaggia online

## Istanze per via telematica e monitoraggio sul web

PAGINA A CURA DI

**Ornella Lacqua**  
**Alessandro Rota Porta**

**La rateizzazione dei debiti Inps non passa più dagli sportelli dell'istituto: con la circolare 48 del 27 marzo scorso, infatti, è stata rilasciata la procedura che consente, attraverso i servizi online messi a disposizione sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), l'invio telematico delle istanze e il monitoraggio della pratica fino al provvedimento di accoglimento o di rigetto.**

I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens e gli intermediari abilitati da essi delegati (consulenti del lavoro e professionisti) devono quindi trasmettere le domande di dilazione e di riduzione delle sanzioni civili utilizzando l'apposita funzionalità predisposta all'interno del "cassetto previdenziale aziende", denominata "istanze on-line". L'ambito di applicazione riguarda i soli crediti in fase amministrativa, disciplinati dalle circolari 4/2011 e 106/2010: per tali si intendono le posizioni debitorie non ancora oggetto dell'avviso di addebito e della contestuale consegna

a Equitalia.

Attraverso un percorso guidato, e inserendo la matricola aziendale per cui si effettua la domanda, sarà proposta l'anagrafica della ditta: nel caso in cui i dati prelevati dagli archivi Inps non risultassero aggiornati, è possibile correggerli, anche con riferimento allo stato dell'azienda all'atto dell'istanza (liquidazione, fallimento eccetera).

La compilazione dei moduli successivi, riguardanti l'esposizione debitoria dell'azienda, va poi seguita con particolare attenzione, poiché occorre considerare le disposizioni di prassi che regolano la materia. Intanto vanno indicate in rateazione tutte le posizioni aziendali che presentino una scopertura contributiva in capo al medesimo datore di lavoro: in caso contrario, la pratica non sarà accettata. Peraltro, è bene ricordare che - nell'ipotesi di debiti contributivi su altre gestioni previdenziali (per esempio gestione separata o gestione autonomi) - dovranno essere predisposte altrettante istanze.

Le rate che possono essere richieste con questo sistema non

devono essere superiori a 24, altrimenti la competenza decisionale passa al ministero del Lavoro (si veda la scheda a lato). Inoltre l'azienda, nel caso in cui le scoperture in questione fossero scaturite da debiti maturati nel corso di precedenti rateazioni, per le quali era già stata autorizzata al pagamento rateale, è tenuta alla presentazione di un'idonea garanzia fidejussoria (messaggio Inps 9075/2011). Quest'ultima è accettata solo se rilasciata da banche o compagnie assicurative.

In caso di accoglimento dell'istanza, il datore di lavoro è tenuto a versare la prima rata indicata dall'Inps nel piano di ammortamento e a esibire il pagamento (modello F24) contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, che deve avvenire non oltre 10 giorni dall'emissione.

Altro aspetto molto importante è quello concernente la gestione della contribuzione relativa alle quote a carico dei lavoratori, trattenute in busta paga dal datore di lavoro ma non versate all'Inps. Sebbene la dilazione possa essere autorizzata anche in assenza del relativo versa-

mento, l'istituto procederà comunque alla denuncia all'autorità giudiziaria competente (previa diffida sanabile entro 90 giorni dalla notifica). In queste ipotesi, il datore di lavoro potrà regolarizzare tale posizione anticipando un numero di rate del piano di ammortamento sufficienti a coprire l'intero ammontare delle quote a carico dovute (circolare 148/2010).

Si ricorda, infine, che il mancato pagamento di due rate consecutive - come ribadito di recente dal messaggio 5508/2012 - comporta la revoca della rateazione: i crediti residui non potranno più essere oggetto di dilazione amministrativa e saranno inseriti nell'avviso di addebito affidato all'agente della riscossione. Neanche quest'ultimo potrà concedere successivi provvedimenti di rateazione sui medesimi importi.

Non impedisce, invece, l'accoglimento della domanda la presenza di ulteriori debiti notificati con avviso di addebito, per i quali non risulti essere stata presentata istanza di rateazione a Equitalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IL DISCRIMINE

L'ambito di applicazione riguarda solo le posizioni non ancora oggetto dell'avviso di addebito e della consegna a Equitalia



## Come funziona la rateazione

Il trattamento dei debiti contributivi in fase amministrativa

### LE REGOLE



#### 01 | L'OGGETTO DELLA DILAZIONE

- debiti relativi a contributi non versati alle scadenze di legge
- debiti richiesti con "avviso bonario"
- debiti in fase amministrativa per i quali l'istituto deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito

#### 02 | GLI ORGANI COMPETENTI

- direttore centrale entrate contributive per debiti superiori a 1 milione di euro
- direttori regionali per debiti superiori a 500.000 euro fino a 1 milione
- direttori provinciali e sub-provinciali per debiti fino a 500.000 euro

#### 03 | IL NUMERO DELLE RATE

Le rate possono arrivare a un massimo di 24, elevabili a 36, dietro autorizzazione del ministero del Lavoro (60 rate in casi particolari, di concerto col ministero dell'Economia)

### L'ISTRUTTORIA INPS



#### 01 | I COMPITI DELL'ENTE

- esaminare la documentazione e verificare l'impegno del contribuente a regolarizzare la situazione debitoria;
- adottare il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda e comunicare il provvedimento al contribuente (in caso di diniego, è possibile proporre una nuova istanza);
- rilasciare, in caso di accoglimento della dilazione, il piano di ammortamento definitivo

### IL CONTRIBUENTE



#### 01 | GLI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

- pagare la prima rata, tramite modello F24 (causale RCO1), prima o contestualmente alla data di sottoscrizione per accettazione del piano di ammortamento;
- sottoscrivere il piano entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento (altrimenti viene emesso l'avviso di addebito);
- rispettare le scadenze delle rate calcolate, da versare mensilmente con modello F24 entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata

## LA PUNIBILITÀ DEL DATORE



#### 01 | INPS OBBLIGATO ALLA SEGNALAZIONE

Resta l'obbligo dell'Inps di segnalare all'autorità giudiziaria (procura della Repubblica) la fattispecie di reato, pur in presenza di accoglimento della domanda e laddove sussistano le condizioni previste dalla legge

#### 02 | RILASCIO DEL DURC COMUNQUE POSSIBILE

La sussistenza delle condizioni che obbligano l'Inps a denunciare il datore di lavoro non può essere considerata ostativa al rilascio del Durc (in presenza di rateazione che copra l'intera posizione contributiva del datore)

#### 03 | CONDIZIONI PER LA NON PUNIBILITÀ

Scatta la non punibilità del datore di lavoro se questi provvede al versamento delle somme entro tre mesi dalla contestazione e notifica della violazione

Ulteriori istruzioni. Le aziende alle prese con la gestione delle scoperture contributive

# Anche le comunicazioni seguono il canale internet

La circolare Inps 48 non si occupa soltanto delle procedure per l'invio delle istanze di dilazione dei crediti in fase amministrativa, ma illustra anche le istruzioni che le aziende devono seguire nella **gestione delle scoperture contributive**. In particolare, l'intervento dell'istituto chiarisce che il canale telematico, dallo scorso 21 marzo, deve essere utilizzato anche per le comunicazioni di sospensione e sgravio di cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito, così come per comunicare l'avvenuto pagamento di quest'ultimo o per chiederne l'annullamento.

## La formazione del ruolo

In realtà, la formazione del ruolo è l'ultimo step previsto nell'ambito delle procedure di riscossione avviate dall'Inps: in prima battuta e, in un momento precedente all'emissione di quest'ultimo, l'istituto invia al debitore un avviso bonario che ha valore di atto interruttivo della prescrizione. La regolarizzazione può avvenire versando l'importo in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, oppure presentando una domanda di rateazione. In questo caso, occorre predisporre l'istanza con le mo-

dalità indicate per le dilazioni dei debiti in fase amministrativa (si veda l'articolo sopra).

Qualora, invece, il contribuente ritenga che gli addebiti contenuti nell'atto ricevuto sono totalmente o parzialmente infondati (ad esempio perché il pagamento dei debiti contributivi indicati in avviso è avvenuto solo in parte oppure perché l'avviso contiene importi a debito versati oltre le scadenze di legge ma prima del ricevimento dell'avviso stesso), egli può far annullare la comunicazione utilizzando il canale bidirezionale presente all'interno del servizio online del Cassetto previdenziale.

Trascorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'avviso bonario, l'Inps procede all'emissione dell'avviso di addebito da omissione contributiva, con valore di titolo esecutivo, tramite notifica al contribuente e contestuale consegna all'agente della riscossione per l'avvio delle attività di recupero coattivo.

Ricevuto l'avviso di addebito, il contribuente può chiedere la rateazione del debito, nei casi previsti, presentando la domanda esclusivamente all'agente della riscossione, oppure può proporre opposizione, en-



## Avviso di addebito

• È la procedura di recupero dei crediti da parte dell'Inps, che ha sostituito la cartella esattoriale a partire dal 1° gennaio 2011. L'avviso contiene i dati identificativi del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito e la causale, gli importi addebitati (che sono ripartiti tra quota capitale, sanzione e interessi, ove dovuti) nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente, in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso stesso.

Se gli importi dovuti non sono versati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, l'agente della riscossione indicato procederà all'espropriazione forzata, con gli stessi poteri, le stesse facoltà e le stesse modalità che regolano la riscossione a mezzo ruolo.

tro 40 giorni dalla notifica, al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede Inps che ha emesso l'atto. Decorsi 60 giorni dalla notifica, in assenza di pagamento, opposizione o domanda di dilazione, l'agente della riscossione avvia le procedure di esecuzione forzata.

## Situazioni «sanabili»

Attraverso i passaggi indicati dalla circolare 48 è invece possibile "sanare" quelle situazioni in cui sia necessario correggere in tutto o in parte il contenuto dell'avviso. Un caso tipico è quello in cui la scoperta contributiva contenuta nell'avviso bonario è stata versata contestualmente alla formazione dell'avviso di addebito: in questa ipotesi, a causa dello sfasamento temporale con il quale l'Inps viene a conoscenza del pagamento, sarà necessario richiedere lo sgravio dell'avviso stesso.

Queste pratiche devono essere evase accedendo al sito internet dell'Inps, nella sezione "Servizi on-line" - "Per tipologia di utente"; le domande presentate potranno essere consultate tramite visualizzazione dello stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dalla sede competente.

Infine la circolare 48, e il messaggio 6505 del 16 aprile scorso, prevedono anche la presentazione in via telematica delle domande di riduzione delle sanzioni civili, attraverso il percorso descritto sopra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Authority.** Da martedì il taglio delle retribuzioni dei componenti: i presidenti di Agcom ed Energia perdono 182mila euro

# Sui Garanti doppia sforbiciata

L'Autorità delle comunicazioni sarà la prima a dover ridurre anche il collegio

**Antonello Cherchi**

Una vigorosa sforbiciata sta per abbattere sulle Autorità di garanzia. Gli uffici amministrativi di Antitrust, Consob, dell'Authority per l'Energia e di quella per le Comunicazioni sono alle prese con i conteggi per preparare le prossime buste paga di presidenti e componenti. Da martedì scorso, infatti, è scattato il tetto per le retribuzioni dei grandi commissari di Stato, compresi i Garanti: i presidenti delle Autorità non possono superare i 293.658 euro, ovvero lo stipendio annuo lordo percepito nel 2011 dal primo presidente della Cassazione. I componenti devono applicare su quella cifra un'ulteriore decurtazione del 10%, così che la loro busta paga annua lorda si ridurrà a 264mila euro.

Non si tratta, però, dell'unico taglio. Le Authority sono anche alle prese con la riduzione dei propri componenti. In alcuni casi - Civit, commissione sugli scioperi, Antitrust e Covip - l'organo di garanzia si è già assottigliato per via di commissari arrivati a fine mandato e non sostituiti. Finora si è, però, trattato di singole posizioni.

A subire il primo taglio sistematico sarà l'Autorità delle comunicazioni, che scadrà il pros-

simo mese e dovrà rinunciare a quattro commissari. Il Parlamento ha già inserito nel programma dei lavori la nomina dei nuovi componenti (due li indicherà la Camera e due il Senato, mentre il presidente è scelto dal Governo), anche se ancora prima dovrà cimentarsi nella scelta dei Garanti della privacy, scaduti mercoledì scorso.

## Le retribuzioni

È stato il decreto legge 201/2011 (cosiddetto "salva-Italia") a imporre, con l'articolo 23-ter, una drastica riduzione degli stipendi degli alti dirigenti statali, compresi i componenti delle Authority. Il decreto che ha attuato la nuova norma è entrato in vigore martedì e, dunque, in tutta la pubblica amministrazione si stanno facendo i nuovi conti. Nel caso delle Autorità, alle quali il decreto riserva un articolo ad hoc, sono quattro quelle che devono correre ai ripari. Per le altre, infatti, il problema non si pone, perché le retribuzioni di

presidente e componenti erano già al di sotto, rispettivamente, dei 293mila e 264mila euro fissati ora dal decreto.

Nel caso, invece, delle Comunicazioni, dell'Energia e della Consob il taglio c'è ed è significativo. In particolare per le pri-

me due, i cui presidenti devono rinunciare a 182mila euro e i commissari a 132mila euro l'anno. Più contenuto l'assottigliamento della busta paga dell'ex parlamentare Pdl Giuseppe Vegas, passato a dirigere la Consob: la busta paga si alleggerirà di "soli" 93mila euro, mentre quella dei suoi colleghi commissari perderà quasi 58mila euro.

Diverso il caso dell'Antitrust, dove dal primo gennaio presidente e componenti - senza aspettare il decreto e sulla base della sola norma contenuta nel Dl salva-Italia - si sono già ridotti lo stipendio (che viaggiava su cifre analoghe a quelle di Agcom ed Energia) a 304mila euro. A inizio anno si pensava, infatti, che fosse quello l'importo da prendere come riferimento. Salvo accorgersi ora che, invece, lo stipendio del primo presidente della Cassazione nel 2011 è stato più basso: appunto, poco più di 293mila euro. Dunque, conti da rifare anche all'Antitrust.

## I componenti

Il giro delle poltrone degli organi di garanzia è ufficialmente aperto. Si parte dalla privacy, il cui collegio è scaduto mercoledì. Anche se l'Authority della riservatezza è l'unica a non essere colpita dai tagli: né quelli eco-

nomici (lo stipendio del presidente è di 290mila euro, quelli dei commissari di 193mila euro), né quelli di struttura (rimarranno in quattro).

Diverso il discorso dell'Authority per le Comunicazioni, che ha già perduto un componente - a novembre Gianluigi Magri è diventato sottosegretario alla Difesa e non è stato sostituito -, ma ora deve prepararsi a rinunciare ad altri tre. Un problema non solo di organizzazione interna - di cui però beneficiranno le finanze statali per via dei risparmi sui costi dell'apparato - ma anche politico. Assottigliandosi le poltrone - per effetto anche in questo caso del decreto salva-Italia, che con l'articolo 23 ha ridimensionato quasi tutte le Authority -, si restringono pure le opportunità per i partiti alla ricerca di spazi dove collocare propri candidati.

A giugno si aprirà, poi, la corsa per il vertice dell'Isvap, perché scadrà il secondo mandato di Giancarlo Giannini, che pertanto non può più essere nominato presidente. Per il rinnovo degli altri componenti dell'Istituto bisognerà, invece, attendere luglio 2013, quando dovranno lasciare cinque degli attuali componenti, ma solo uno potrà essere sostituito, perché il futuro collegio sarà di sole tre persone, presidente compreso.

**475mila**

**La busta paga dei Garanti**  
Lo stipendio lordo annuo dei presidenti di Agcom ed Energia

**293mila**

**Il taglio**  
Da martedì è il tetto dello stipendio dei presidenti delle Autorità



## La cura dimagrante

L'attuale assetto delle Autorità di garanzia e come sarà dopo il ridimensionamento dei collegi previsto dal decreto legge salva-Italia

Garanti	Durata incarico	Numero componenti *		Composizione attuale e scadenze del mandato	
		Pre-riforma	Post-riforma	Presidente	Consiglieri
<b>CIVIT</b> <i>(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche)</i>	Sei anni e un rinnovo	5	3	Romilda Rizzo (dicembre 2017)	Antonio Martone (ex presidente) e Luciano Hinna (dicembre 2015), Alessandro Natalini (dicembre 2017). Filippo Patroni Griffi, a novembre ministro della Funzione pubblica, non è stato sostituito
<b>COMMISSIONE DI GARANZIA SUGLI SCIOPERI</b>	Sei anni e un rinnovo	9	5	Roberto Alesse (settembre 2015)	Pietro Boria, Gaetano Caputi, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Nunzio Pinelli, Iolanda Piccinini, Salvatore Vecchione: scadono tutti a settembre 2015. Giovanni Pitruzzella, ex presidente, passato a novembre 2011 all'Antitrust, non è stato sostituito
<b>COMUNICAZIONI</b>	Sette anni non rinnovabili	9	5	Corrado Calabrò (maggio 2012)	Michele Lauria, Sebastiano Sortino, Antonio Martusciello, Stefano Mannoni, Nicola D'Angelo, Roberto Napoli, Enzo Savarese: tutti scadono a maggio 2012. Gianluigi Magri a novembre 2011 è stato nominato sottosegretario alla Difesa e non è stato sostituito
<b>CONCORRENZA E MERCATO (Antitrust)</b>	Sette anni non rinnovabili	5	3	Giovanni Pitruzzella (novembre 2018)	Piero Barucci (marzo 2014), Carla Bedogni Rabitti (marzo 2014), Salvatore Rebecchini (marzo 2016). Antonio Pilati, scaduto a dicembre 2011, non è stato sostituito
<b>CONSOB (Commissione per le società e la Borsa)</b>	Sette anni non rinnovabili	5	3	Giuseppe Vegas (gennaio 2018)	Vittorio Conti (agosto 2013), Michele Pezzinga (dicembre 2013), Luca Enriques (giugno 2014), Paolo Troiano (gennaio 2018)
<b>COVIP (Commissione per la vigilanza sui fondi pensione)</b>	Quattro anni senza rinnovo	5	3	Antonio Finocchiaro (gennaio 2013)	Giancarlo Morcaldo (settembre 2102), Giuseppe Stanghini (marzo 2013), Rino Tarelli (novembre 2014). Eligio Boni, scaduto a febbraio, non è stato sostituito
<b>ENERGIA ELETTRICA E GAS</b>	Sette anni non rinnovabili	5	3	Guido Pier Paolo Bortoni (febbraio 2018)	Alberto Biancardi, Luigi Carbone, Rocco Colicchio, Valeria Termini: scadono tutti a febbraio 2018
<b>ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private)</b>	Presidente: cinque anni e un rinnovo; consiglieri: quattro anni e due rinnovi	7	3	Giancarlo Giannini (giugno 2012)	Luigi Fabbri, Gabriele Frigato, Mario Masini, Mario Mustilli e Luigi Sappa (luglio 2013), Marco D'Alberti (ottobre 2015)
<b>PRIVACY</b>	Sette anni non rinnovabili	4	4	Francesco Pizzetti (aprile 2012)	Mauro Paissan, Giuseppe Chiaravalloti, Giuseppe Fortunato (aprile 2012)
<b>VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI</b>	Sette anni non rinnovabili	7	3	Sergio Santoro (luglio 2017)	Piero Calandra e Andrea Camanzi (marzo 2014), Alfredo Meocci (giugno 2015), Giuseppe Borgia (settembre 2016), Sergio Gallo e Luciano Berarducci (novembre 2018)

(\*) Compreso il presidente

**La storia** «Ho davanti a me cinque anni senza alcun reddito. E dire che dopo la pensione volevo fare un viaggio a Dublino per festeggiare»

## «Io, esodato, 50 mila euro per andare in pensione»

### Gennaro Casafina, 57 anni, dipendente delle Poste, lascia il posto a ottobre, da marzo è senza stipendio

ROMA — Prima scena, 18 ottobre 2011, Torino. Gennaro Casafina, quadro di primo livello delle Poste italiane, firma un foglio nell'ufficio del personale. In cima c'è scritto esodo incentivato: a 57 anni accetta di lasciare il lavoro in anticipo, in cambio c'è uno scivolo che lo accompagnerà fino alla pensione, prevista per il maggio 2013. Torna a casa e dà un bacio alla moglie Rosa. Si sente felice.

Seconda scena, 4 dicembre 2011. Il signor Gennaro è in macchina, accende la radio. Al giornale radio dicono che il nuovo governo Monti sta per cambiare le regole sulle pensioni. Lui fa due conti, con i contributi che ha versato dovrebbe aspettare il 2018. Oltre il parabrezza vede aprirsi un buco nero lungo cinque anni tra l'ultimo stipendio e la prima pensione. Cinque anni da zero euro al mese. Accosta, urla e poi tira un memorabile cazzotto al volante. Il traffico di Torino lo sommerge di clacson, fuori piove proprio come nei film. Anche Gennaro si mette a piangere e prima di tornare a casa fa un lungo giro per smaltire la rabbia («no, guardi, la parola giusta è incazzatura»). Terza scena, adesso. Gennaro non riesce più a dormire, passa il giorno a smanettare su Internet in cerca di soluzioni annunciate che non arrivano mai. È uno degli esodati in attesa di giudizio. Non rientra nella categoria dei cosiddetti salvaguardati, quei 65 mila italiani per i quali il governo ha messo una prima «pezza», perché il la-

voro l'ha lasciato dopo la data spartiacque fissata nel decreto Milleproroghe.

«Per evitare quei cinque anni di buco nero — spiega — dovrei pagarmi i contributi che mi mancano. Così potrei andare in pensione ad ottobre del 2014, resterebbe scoperto solo un anno e mezzo. Ma dovrei trovare 50 mila euro. E chi me li dà?». I Casafina hanno subito varato la loro manovra salva-famiglia. «Niente caffè al bar — elenca il signor Gennaro — niente pizza al sabato sera, spesa solo quando ci sono gli sconti, di vestiti nuovi non se ne parla. E naturalmente ho cancellato quel viaggio a Dublino che volevo fare da tanto tempo per festeggiare la pensione. Mettiamo da parte pure i centesimi. È come essere in guerra».

Dal lato delle entrate la sua famiglia può contare sullo stipendio della signora Rosa, la moglie, 1.100 euro al mese in un'azienda che produce ricambi per le macchine. E su quello del figlio Antonio, che vive ancora in casa, 1.200 euro che se ne vanno buona parte in benzina perché fa il pendolare, 50 chilometri al giorno. C'è poi l'altra figlia, Elena, che però si è sposata due anni fa e avrebbe messo pure in cantiere un figlio ma adesso chi lo sa. Accetterebbe di tornare al lavoro, come ipotizza il governo? «Farei di tutto pur di trovare i soldi per i contributi che mi mancano. Ma alle Poste mi sembra difficile, si sono ben guardati dal fare il minimo passo. E quelli

nelle mie condizioni che si sono ripresentati in ufficio sono stati messi alla porta in malo modo». L'unico cenno dell'azienda è stata una email di poche righe, per avvertirlo che il «rapporto di lavoro del dipendente in oggetto si risolverà definitivamente e irrevocabilmente senza oneri reciproci di preavviso». Con la postilla che «eventuali risposte alla presente potrebbero essere conosciute, per motivi di sicurezza e organizzativi, dal personale di Poste italiane». Il signor Gennaro conserva quella mail, la legge, la rilegge. Ed è meglio non ricordargli che il ministro Fornero ha detto di comprendere l'ansia degli esodati. «Volevo essere lì a tirarle le uova. L'ansia non si comprende, bisogna viverla. Ti toglie il sonno, la voglia di andare avanti, ti fa venire in mente l'idea di gesti estremi». Cinque giorni prima di firmare quell'accordo il signor Gennaro aveva perso il papà. «Speravo di poter stare vicino a mia madre, rimasta sola. E di aiutare mia figlia che ci vorrebbe regalare un nipotino ma una baby sitter non se la può permettere». Una vita nuova che in quel giorno di pioggia si è trasformata in un dolente punto interrogativo. «Pensavo di ridare alla mia famiglia il tempo che le ho rubato in 39 anni di lavoro. Per questo ho firmato un patto, un patto stracciato da un momento all'altro. Sa come mi sento?». No, me lo dica lei. «Mi hanno mangiato la vita».

**Lorenzo Salvia**

lsalvia@corriere.it



«Ho firmato un patto, un patto stracciato da un momento all'altro. Sa come mi sento? Mi hanno mangiato la vita»

Gennaro Casafina, 57 anni, ex quadro di primo livello delle Poste italiane



SPORTELLO PREVIDENZA NUOVE REGOLE PER LE PENSIONI DI INABILITÀ

# Bonus, cinque anni in più per le donne

La maggiorazione contributiva si calcola fino ai 60 anni

**BRUNO BENELLI**

La necessità che da quest'anno tutte le pensioni siano calcolate - secondo la riforma di Elsa Fornero - con il sistema contributivo sulla parte del lavoro successivo al 2011 ha un'incidenza notevole anche sulle pensioni di inabilità. Questo perché anche la maggiorazione convenzionale (bonus) riconosciuta agli inabili deve sottostare a nuove regole di determinazione, che offrono un grande vantaggio alle donne.

Il vantaggio risiede nel fatto che la maggiorazione convenzionale (vale a dire l'aggiunta di anzianità contributiva) viene calcolata aggiungendo in via fittizia la contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data del compimento dei 60 anni di età (entro il limite massimo di 40 anni di contributi).

Se il calcolo fosse fatto secondo il vecchio sistema retributivo il bonus si sarebbe fermato a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. Risultato? Le donne ci guadagnano cinque anni.

La misura del bonus viene calcolata dall'Inps sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, rivalutate secondo gli indici di varia-

ne del prodotto interno lordo. A questo fine occorre: 1) individuare le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione; 2) rivalutare le retribuzioni secondo i coefficienti di legge; 3) sommare il tutto e poi dividere per 260, ottenendo la retribuzione media settimanale sulla quale va calcolata la contribuzione da aggiungere al periodo mancante al compimento dei 60 anni di età.

A questo scopo: 1) si applica a tale retribuzione media settimanale l'aliquota del 33 per cento (se si tratta di lavoratori dipendenti), o la diversa aliquota prevista per artigiani e commercianti; 2) si moltiplica la contribuzione media per il numero delle settimane che stanno tra la data

di decorrenza della pensione e i 60 anni di età, fino al limite massimo delle 2.080 settimane (40 anni); 3) si determina

in tal modo la maggiorazione convenzionale contributiva, per cui la pensione viene valutata al massimo dell'anzianità; 4) si moltiplica il montante individuale complessivo, comprensivo del bonus, per il relativo coefficiente di trasformazione e si ottiene la pensione.

L'Inps aggiunge anche il riconoscimento di un assegno personale di assistenza, che quest'anno è di 483,37 euro al mese per 12 mensilità, ma solo alle persone che: 1) non sono in grado di camminare senza accompagnamento; 2) oppure non sanno svolgere gli atti quotidiani della vita (alzarsi da letto, lavarsi, vestirsi, mangiare eccetera).

**Conseguenze della riforma Fornero Per gli uomini resta tutto uguale**

## LE DOMANDE

**Ha diritto ai benefici pensionistici riconosciuti ai lavoratori usuranti l'operaio che raggiunge il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo di versamenti da artigiano?** Giuseppe

Sì, a condizione che abbia tutti gli requisiti di legge. In questo caso l'Inps applica le riduzioni dei requisiti anagrafici e delle quote previste per gli autonomi e non quelle per i dipendenti.

**L'abrogazione della pensione per causa di servizio riguarda tutti gli statali oppure ci sono categorie salvaguardate? Le docenze universitarie?** Vi. Ki

Niente università. La soppressione riguarda i dipendenti pubblici meno i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.



WALTER  
PASSERINIPOSTI VACANTI  
E POSTI DI TROPPO  
PER INGEGNERI

**P**aradosso di un mercato del lavoro privo di bussole. Da un lato le ultime stime dell'agenda digitale europea ci raccontano che entro il 2015 mancheranno nei paesi Ue oltre 700mila posti. Soprattutto di tecnici e di ingegneri specializzati nell'Information technology. Dall'altro, la situazione italiana, che a confronto con quella europea mette malinconia. Il dato è figlio della domanda relativamente bassa del sistema delle imprese italiane. Una ricerca della Fondazione Bordoni ha appena annunciato che a fronte di un'offerta annuale di 36 mila ingegneri elettronici, informatici, gestionali e di laureati Tlc sfornati dalle nostre università, le imprese italiane ne richiedono solo 20mila. Infatti la disoccupazione degli stessi ingegneri, considerati la stella delle assunzioni, in questi tre anni è triplicata. E c'è di più. Tra coloro che trovano un posto, sono molti i laureati in ingegneria che si devono accontentare di un lavoro sottodimensionato e sottopagato. Si capisce il fenomeno dei cervelli in fuga. Desolante il deserto di creatività e sviluppo dell'economia digitale nel nostro paese. Imbarazzante il tasso di analfabetismo digitale che colpisce quattro italiani su dieci.

[www.lastampa.it/lavoriincorso](http://www.lastampa.it/lavoriincorso)